



personalmente efficace, tecnicamente efficiente.

In questo numero:

Personale

- 1** L'esonero contributivo alle lavoratrici madri (c.d. bonus mamme)

Studio giallo s.r.l
società tra professionisti

via spinelli, 6/F 46047 porto mantovano (mn)
tel. 0376 392641-398174 fax 0376 396787
c.f. e p.iva 02025210200
mail: segreteria@ilpersonalepa.it
www.ilpersonalepa.it

Personale

L'esonero contributivo alle lavoratrici madri (c.d. bonus mamme)

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Esperti in gestione e organizzazione del personale degli enti locali

La Legge di bilancio 2024, prevede, nel triennio 2024-2026, lo sgravio contributivo per le lavoratrici madri con contratto a tempo indeterminato e almeno 3 figli; il beneficio termina al compimento del 18° anno del figlio minore. Misura analoga per le madri con due figli con la differenza che, in questo caso, l'esenzione si ferma al compimento del decimo anno del figlio più piccolo ed è limitata al 2024. L'Inps con la circolare 27 del 31/01/2024 ha fornito le istruzioni operative.

L'esonero contributivo: il quadro normativo

Dal 2024 scatta un nuovo esonero contributivo per le lavoratrici madri con almeno tre figli. Con due figli è previsto un esonero più limitato nel tempo.

La Legge di Bilancio 2024 (L. 2013/2023), ha introdotto le seguenti disposizioni:

a) per le lavoratrici madri con almeno tre figli (art. 1, comma 180):

“Fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile”.

b) per le lavoratrici madri con due figli (art. 1, comma 181):

“L'esonero di cui al comma 180 è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo”.

Completa il quadro il comma 182 il quale prevede che *“per gli esoneri di cui ai commi 180 e 181 resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.*

La circolare Inps 27 del 31/01/2024 delinea il perimetro interpretativo della norma e fornisce le istruzioni operative.

Le condizioni per accedere all'esonero

L'accesso all'esonero contributivo è subordinato al verificarsi di alcune condizioni che delineate nella richiamata circolare Inps.

Le lavoratrici madri titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato
Possono accedere all'esonero contributivo le lavoratrici madri titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, presso un datore di lavoro pubblico o privato (rimane escluso il lavoro domestico). Si considerano sia i contratti di lavoro già instaurati alla data di entrata in vigore della norma che quelli instaurandi nel periodo di vigenza dell'esonero.

In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine l'agevolazione si applica dalla data della trasformazione e non può retroagire. Nel pubblico impiego si tratta del caso delle stabilizzazioni. Le dimissioni da un contratto a tempo determinato seguite dall'assunzione a tempo indeterminato costituisce una ordinaria successione di contratti; anche se ai fini dell'esonero lo stesso si applica dalla sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato.

La norma non può essere applicata ai contratti c.d. a scavalco di eccedenza (art. 1, c. 557, L. 311/2004) in quanto si tratta di rapporti a tempo determinato anche se collegati ad uno a tempo indeterminato.

Il periodo di vigenza

L'esonero risulta applicabile per il triennio 2024-2026 per le lavoratrici con almeno tre figli ed è limitato al solo 2024 nel caso di due figli.

La circolare Inps precisa che l'agevolazione si applica anche "nelle ipotesi in cui sia prevista l'integrazione dell'indennità da parte del datore di lavoro per il congedo fruito". Atteso che nel pubblico impiego le indennità legate alla maternità (congedo di maternità e congedo parentale) sono integralmente a carico del datore di lavoro l'esonero contributivo si applica anche durante i predetti periodi.

Il numero di figli

L'esonero viene riconosciuto alle lavoratrici con almeno tre figli fino al compimento del diciottesimo anno del figlio minore. Per le lavoratrici con due figli termina al compimento del decimo anno.

Il requisito relativo al numero di figli si cristallizza con la nascita del secondo o del terzo figlio. La circolare specifica che il diritto del beneficiario non decade neppure al verificarsi dei seguenti casi:

- la premorienza di uno o più figli. In questo caso la circolare non specifica fino a quando spetta l'esonero. Si potrebbe ritenere che il termine possa coincidere con il mese del compimento dei 18 anni del figlio minore anche se deceduto prima di tale data;
- l'eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare;
- la non convivenza di uno dei figli;
- l'affidamento esclusivo al padre.

La norma si applica anche in caso di adozione ed affido atteso che il Testo Unico sulla maternità (D.Lgs. 151/2001) ha previsto la parificazione tra figli naturali, adottati e affidati. La circolare indica che "la riduzione contributiva trova applicazione anche in

favore delle lavoratrici che, nell'ambito del proprio nucleo familiare, abbiano bambini in adozione o in affidamento". Il fatto che il figlio adottato o in affido debba far parte del nucleo familiare risulta in contrasto con un altro passaggio della circolare stessa dove si precisa che non si produce "alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della riduzione contributiva in oggetto (...) dell'eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare". Poiché il T.U. sulla maternità equipara i figli naturali a quelli adottati e affidati si ritiene che anche per questi ultimi sia irrilevante l'appartenenza o meno al nucleo familiare.

L'esonero si applica dall'inizio del mese in cui si verifica la nascita del terzo o del secondo figlio. In modo analogo il beneficio termina alla fine del mese del compimento del diciottesimo compleanno per i tre figli o del decimo per due figli.

Per chiarire meglio questi aspetti la circolare Inps ha proposto alcuni esempi ipotizzando l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato durante i periodi di spettanza dell'esonero:

- 1) lavoratrice con tre figli all'01/01/2024. Il figlio più piccolo compie 18 anni il 19/10/2025. L'esonero si applica dall'01/01/2024 al 31/10/2025;
- 2) lavoratrice con due figli all'01/01/2024. Il figlio più piccolo compie 10 anni il 18/07/2024. L'esonero si applica dall'01/01/2024 al 31/07/2024;
- 3) lavoratrice con un figlio all'01/01/2024. Il secondo figlio nasce l'11/06/2024. L'esonero si applica dall'01/06/2024 al 31/12/2024;
- 4) lavoratrice con due figli all'01/01/2024. Il terzo figlio nasce il 02/03/2025. L'esonero contributivo per due figli si applica per tutto l'anno 2024. Nessuna agevolazione per i mesi di gennaio e febbraio. L'esonero per i tre figli si applica dall'01/03/2025 al 31/12/2026;
- 5) lavoratrice con tre figli all'01/01/2024 tutti maggiorenni. Non spetta la riduzione contributiva.

Nel caso in cui il secondo figlio nasca l'11/06/2024 e la madre stipuli un contratto a tempo indeterminato con decorrenza 01/09/2024 il beneficio avrà decorrenza dal 1° di settembre fino alla fine del 2024.

L'ammontare dell'esonero

La norma prevede l'esonero del 100% dei contributi previdenziali per indennità, vecchiaia e superstiti a carico della lavoratrice nel limite massimo di 3.000 euro annui da rapportare mensilmente.

Per il pubblico impiego l'agevolazione si applica sui contributi a carico dipendente della sola Cpdel, pari all'8,85% (nel caso di applicazione dell'addizionale 1% si è superato il massimale annuo di 3.000 euro da rapportare mensilmente e la percentuale risulta irrilevante). Come già avvenuto negli anni precedenti in relazione ad altre disposizioni sulla riduzione dei contributi a carica dipendente, l'Inps estende il perimetro di applicazione della norma anche alle gestioni previdenziali sostitutive come la Cpdel, la Cpi e le altre casse della gestione pubblica. Si applica anche alla cassa dei giornalisti (Inpgi). Infatti, l'istituto di previdenza ha istituito i codici e dettato le istruzioni per la compilazione della ListaPosPA nella denuncia previdenziale mensile.

Il massimale di 3.000 euro annuali deve essere applicato mensilmente nel limite di 250 euro (3.000:12). Per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato che iniziano o cessano in corso di mese la soglia deve essere rapportata ai giorni lavorati considerando un massimale giornaliero di 8,06 euro (250:31). Il fatto che il minimale giornaliero sia calcolato dividendo per 31 giorni fa ritenere che lo stesso debba essere rapportato ai giorni di calendario e non ai giorni retribuiti previsti dal CCNL (esempio in 26esimi). I massimali non devono essere rapportati al part-time e si applicano distintamente per ciascun rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere (difficilmente nel pubblico impiego coincidono due rapporti a tempo indeterminato simultaneamente).

Mentre per il requisito della nascita del figlio o del compimento del 18', per le madri di almeno tre figli, o del 10', con due figli, compleanno decorre rispettivamente dall'inizio del mese e dalla fine dello stesso in caso di costituzione o di cessazione del rapporto di lavoro si considera la data effettiva di inizio e fine. Quindi, se la madre di 3 figli, di cui uno minorenni, inizia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato il giorno 16/02/2024 l'esonero contributivo è da rapportare al periodo 16/02/2024-29/02/2024, che corrisponde a 14 giorni di calendario (con un massimale di 14 x 8,06).

Il massimale mensile, di 250 euro, viene riconosciuto a prescindere dall'imponibile previdenziale della lavoratrice. Ne deriva che l'esenzione si massimizza a fronte di una retribuzione pari o superiore a 2.824,86 euro mensili (pari a 250 : 8,85%). In altri termini, l'esonero di 250 euro mensile spetta a tutte le lavoratrici madri, in possesso di tutti i requisiti, con una retribuzione almeno pari a 2.824,86 euro mensile (senza un limite massimo). Per compensi inferiori i contributi a carico della lavoratrice si azzerano ma non arriva a massimizzare il beneficio. Ad, esempio, con un compenso di 1.900 euro mensili (vicino al compenso di un ex C1) l'esonero è pari ad euro 174,61 euro. Il beneficio effettivo sul "netto in busta" sarà più basso in quando aumenta in modo corrispondente l'imponibile fiscale.

Il coordinamento con altre agevolazioni

Nel silenzio della norma, in merito alla compatibilità con altre agevolazioni, la circolare Inps specifica che l'agevolazione in commento risulta cumulabile "con gli esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro, previsti a legislazione vigente". Argomento che poco interessa la pubblica amministrazione.

Al contrario, in relazione al cumulo con altre riduzioni sulla quota contributiva a carico del dipendente il c.d. bonus mamme risulta "strutturalmente alternativo" alla riduzione contributiva del 7% per i redditi fino a 1.923 euro mensili, ridotta al 6% fino a 2.692, (per l'anno 2024 regolamentata dall'art. 1, comma 15, della Legge di bilancio 2024). Mettendo a confronto le due disposizioni a fronte di un imponibile di 2.692 euro il c.d. bonus è pari a 238,24 euro (2.692 x 8,85%) mentre la riduzione dei contributi del 6% arriva a 161,52 (2.692 x 6%). In ogni caso, l'esonero per figli a carico risulta sempre più vantaggioso.

La circolare propone alcuni esempi sulla successione nel tempo delle due agevolazioni: 1) la lavoratrice madre di tre figli ha diritto al bonus mamme fino alla fine del mese in cui il figlio più piccolo diventa maggiorenne e dal mese successivo può accedere all'esonero del 6/7%, qualora fosse in possesso degli altri requisiti;

2) la lavoratrice madre di un figlio beneficia dell'esonero del 6/7% fino alla fine del mese precedente rispetto alla nascita del secondo figlio (nel 2024).

Cosa c'è da fare

La lavoratrice madre deve “comunicare al datore di lavoro la volontà di avvalersi dell'esonero in argomento, rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli”. In presenza di più di tre figli è sufficiente comunicare tre codici fiscali indicando, in ogni caso, quello del figlio più piccolo. I codici fiscali andranno indicati nella denuncia mensile e l'Inps effettuerà i controlli rispetto a quanto dichiarato. Qualora i dati risultassero non veritieri provvederà al “disconoscimento della misura di esonero”.

In alternativa, la dipendente potrà comunicare i codici fiscali dei figli sul portale dell'Inps (per ora non è disponibile) senza comunicarli al sostituto d'imposta.

Ulteriori considerazioni

La norma in commento fa riferimento al numero di figli senza specificare che si tratti di figli fiscalmente a carico. Quindi anche la madre di due figli naturali di 30 e 40 anni, fiscalmente non a carico, che abbia in affido un minore ha diritto all'esonero.

L'agevolazione spetta esclusivamente alla madre e non sono previsti casi nei quali possa passare al padre (neppure in assenza fisica o giuridica della madre).

Nessuna verifica sul Durc

La circolare 27/2024 chiarisce che lo sgravio contributivo non si qualifica come incentivo all'assunzione e quindi non è subordinato al possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 150/2015.

Da quando si può applicare

L'agevolazione può essere applicata a partire dalla denuncia previdenziale relativa al mese di febbraio 2024 e il recupero delle mensilità di gennaio e febbraio (nel caso in cui si posticipi l'applicazione della norma a marzo) può avvenire nelle denunce di marzo, aprile e maggio 2024.

La possibilità di conguagliare nel periodo marzo-aprile solo i mesi di gennaio e febbraio impone che, dal mese di marzo, la domanda di esonero debba essere presentata tempestivamente. Ad esempio, se il figlio nasce il 14/09/2024 il diritto decorre dall'01/09/2024 ma se la domanda viene presentata ad ottobre l'esonero potrà essere riconosciuto solo da tale mese. Dalla lettera della circolare sembra non si possa recuperare il mese di settembre. Se così fosse risulterebbe impossibile gestire il primo mese della nascita del figlio se questa si verifica dopo la chiusura degli stipendi; come, ad esempio, se il parto si verifica il 29/09/2024.

L'esposizione nel flusso Uniemens/ListaPosPa

L'esonero contributivo deve essere indicato nell'Uniemens con le modalità contenute nella circolare Inps 27/2024 introducendo i seguenti codici di recupero:

- 58 "Esonero all'articolo 1, comma 180, madre lavoratrice di tre o più figli";
- 59 "Esonero all'articolo 1, comma 181, madre lavoratrice con due figli".

Come in passato l'elemento <Contributo> della gestione pensionistica deve essere valorizzato senza considerare la riduzione. Quest'ultima andrà indicata nell'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica> nel modo seguente:

- <AnnoRif> che sarà pari all'anno oggetto dell'esonero;
- <MeseRif> che va da 1 a 12 in relazione al mese cui si riferisce l'esonero;
- <CodiceRecupero> da valorizzare con uno dei valori sopra riportati in relazione alle mensilità dichiarate (codici 58 e 59);
- <Importo> che corrisponde all'intera contribuzione a carico della lavoratrice oggetto di sgravio nei limiti previsti per il mese o la frazione di mese.

Qualora il datore di lavoro sia in possesso dei codici fiscali dei figli, gli stessi devono essere riportati nell'elemento V1_Periodo Precedente Causale 7 Codice Motivo Utilizzo 5 "Regolarizzazione da circolare o messaggio" valorizzando per ciascuno i seguenti dati:

- <GiornoInizio> e <GiornoFine>: corrispondente all'elemento dove sono indicati i Codici Recupero 58 o 59;
- <DataAtto> di <DescrMotivoUtilizzo>: Indicare la data della presente Circolare;
- <IdentAtto>: valorizzare con 4;
- <NumeroRegistro>: compilare con il Codice Fiscale del figlio.

Per il recupero di gennaio e febbraio da effettuare a marzo, aprile e maggio 2024 sarà sufficiente inserire lo sgravio indicando nell'elemento <MeseRif> il mese corrispondente.

Se nelle stesse mensilità era già stato erogato l'esonero del 6% o 7% (art. 1, comma 15, L. 213/2023) è necessario inviare un "V1 Casuale 5" a sostituzione di quanto precedentemente inviato. Si dovrà quindi presentare un V1 Causale 5 che sostituisca l'EO presentato in precedenza senza riportare gli elementi relativo allo sgravio del 6/7%. Questo porterà a debito il mese di gennaio o febbraio e porterà a credito quello di invio del conguaglio (periodo marzo-maggio). I crediti ed i debiti si dovrebbero compensare in automatico.

Un quadro di sintesi

CONDIZIONI per il riconoscimento dello esonero del 100% dei contributi a carico della lavoratrice madre	
Titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (escluso il lavoro domestico) instaurati o instaurandi nel periodo di vigenza dell'esonero	
Periodo di vigenza 2024-2026	Periodo di vigenza 2024
<p>Lavoratrici con 3 o più figli</p> <p>Il diritto si cristallizza alla nascita del 3° figlio (es. nascita 11/06/2024, esonero dall'01/06/2024)</p> <p>Irrilevante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - premorienza di uno o più figli - fuoriuscita dal nucleo familiare <ul style="list-style-type: none"> - non convivenza - affidamento esclusivo al padre <p>Equiparazione tra</p> <ul style="list-style-type: none"> - figli naturali - adottati - affidati 	<p>Lavoratrici con 2 figli</p> <p>Il diritto si cristallizza alla nascita del 2° figlio (es. nascita 11/06/2024, esonero dall'01/06/2024)</p> <p>Irrilevante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - premorienza di uno o più figli - fuoriuscita dal nucleo familiare <ul style="list-style-type: none"> - non convivenza - affidamento esclusivo al padre <p>Equiparazione tra</p> <ul style="list-style-type: none"> - figli naturali - adottati - affidati
<p>Fino al compimento del 18° anno di età del figlio minore (es. 18° compleanno 19/10/2025, esonero fino al 31/10/2025)</p>	<p>Fino al compimento del 10° anno di età del figlio minore (es. 10° compleanno 19/10/2024, esonero fino al 31/10/2024)</p>
<p>esonero del 100% dei contributi IVS/Cpdel/Cpi/Inpgi a carico del dipendente massimale annuale 3.000 euro da rapportare a mese massimale mensile 250 euro (3.000 : 12) massimale giornaliero 8,06 euro (250 : 31) non si rapporta al part-time si applica ad ogni rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal giorno di inizio a quello di fine (per il calcolo del massimale giornaliero/mensile)</p>	
<p>cumulabile con altre agevolazioni per i contributi a carico del datore di lavoro e alternativo allo sgravio del 6% o 7%</p>	

Schema di domanda

Alla c.a.
dell'Ufficio personale
del Comune di _____

OGGETTO: richiesta esonero contributivo per lavoratrici madri

La sottoscritta _____ nata a _____ il _____, C.F. _____
dipendente a tempo indeterminato di questo ente

COMUNICA

la volontà di avvalersi dell'esonero contributivo previsto (*barrare una delle due opzioni*)

dall'art. 1, comma 180, della L. 213/2023 per le lavoratrici madri a tempo indeterminato con almeno 3 figli e quello più piccolo con meno di 18 anni;

oppure

dall'art. 1, comma 181, della L. 213/2023 per le lavoratrici madri a tempo indeterminato con 2 figli e quello più piccolo con meno di 10 anni;

secondo quanto previsto dalla circ. Inps n. 27/2024.

In merito ai dati anagrafici dei figli (*barrare una delle due opzioni*)

si comunica quanto segue

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Codice Fiscale

(*in presenza di più di tre figli è sufficiente indicare tre codici fiscali comprendendo il figlio più giovane*)

oppure

gli stessi saranno caricati sul portale Inps.

Distinti saluti

Luogo e data _____

Firma _____